



POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Definizioni

- per “**Assicurazione**”: *il contratto di assicurazione;*
per “**Polizza**”: *il documento che prova l'assicurazione;*
per “**Contraente**”: *il soggetto che stipula l'assicurazione;*
per “**Assicurato**”: *il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;*
per “**Impresa**”: *Antonveneta Assicurazioni Spa*
per “**Premio**”: *la somma dovuta all'Impresa;*
per “**Sinistro**”: *l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;*
per “**Indennizzo**”: *la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.*

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza, e la successiva stipulazione, di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quella della scadenza, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni circostanze sopravvenuta costituente aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Denuncia di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro nonché tutti gli atti ed i documenti inerenti la controversia.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.



ANTONVENETA

ASSICURAZIONI

Art.8 – Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora a recedere sia l'Assicurato, l'Impresa avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del recesso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, oppure quella del luogo dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o l'Ufficio cui è assegnato lo stesso.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

L'impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale assicurato e delle condizioni previste dalla presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti a sinistri verificatisi nell'ambito della attività professionale indicata in polizza e si riferisce esclusivamente alle controversie:

- relative a danni subiti dall'Assicurato, dai familiari che collaborano con lui e dai suoi dipendenti iscritti nei libri paga e matricola, in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge,
- difesa penale per reato colposo o contravvenzione dell'Assicurato e dei familiari che collaborano con lui;
- relative alle proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività, e controversie di lavoro con propri dipendenti iscritti nel libro paga e matricola;
- nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparte, per le quali il valore della lite non sia inferiore a € 1.000,00.

Art. 14 – Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale o tributario;

La garanzia, inoltre, non è operante:

- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Impresa,
- per le controversie di natura previdenziale;
- per le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli, aeromobili o natanti, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- se il professionista non è iscritto all'albo del relativo ordine ove prescritto.



Art. 15 – Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale e/o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della CEE, in Austria e in Svizzera.

Art. 16 – Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Qualora coesista un'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza.

Art. 17 – Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinante da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi
- e che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.*

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto di violazione della norma o dell'inadempimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 18 – Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo aver fatto all'Impresa la denuncia di sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le relative spese.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di

causa senza il preventivo benestare dell'Impresa, che dovrà comunque essere tempestivamente fatto pervenire all'Assicurato, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 11.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. L'Impresa avvisa l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 19 – Diritto di scelta

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un legale di sua fiducia, fermo il limite territoriale di cui all'art. 18, in caso di conflitto di interessi con l'Impresa o di instaurazione di un procedimento giudiziario

Il diritto si estende alla scelta del perito.

Di tali diritti l'Impresa avvisa l'Assicurato.